

TI_GERICHTE 33.2002.6 vom 16. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2002.6

FR: TI_GERICHTE 33.2002.6 du 16 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 33.2002.6 del 16 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

x 4591, 2 x 4581, 3 x 4786, 4708, 4723, 4770 per un totale di punti 729 X fr. 3.10 = fr. 2259.90 + circa fr. 500.- per spese di laboratorio. Pertanto l'ammontare di fr. 3'000.- si riferiva ad una garanzia di costi per le cure precedentemente descritte, arrotondate per eccesso. 2. La nota d'onorario di fr. 9'965.20, oltre a non rispettare il concetto di cura espresso dalle direttive PC (semplice ed adeguato), non rispetta nemmeno le cure effettivamente eseguite. Infatti le spese di laboratorio fatturate risultano palesemente eccessive. A tal proposito in allegato trasmettiamo un calcolo approssimativo eseguito da un laboratorio neutrale. 3. Per concludere i periti osservano inoltre che, malgrado il parere negativo espresso dagli stessi in precedenza, il ricorrente ha fatto eseguire il lavoro rendendo quindi impossibile la verifica clinica dello stato della dentatura al momento della stesura del preventivo. A titolo abbondanziale si osserva inoltre che nella lettera del 17 settembre 2001 il paziente indicava di essere disposto ad e seguire il lavoro a tappe sull'arco di due anni (2001/2002) e questo a dimostrazione ulteriore che le cure non erano necessariamente urgenti. Per queste ragioni il contributo di fr. 3'000.- risulta ampiamente giustificato anche alla luce dell'art. 8 cpv. 3 OMPC." (oc. _) 2.4. In merito a quanto precede va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.). Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie

(DTF 122 V 161). Nel caso in discussione l'assicurato, per il tramite del dr. _____, ha contestato le valutazioni tecniche oggetto della perizia medico-dentistica (doc. _). Il medico curante ha in particolare osservato che "il ponte in oro-resina nel primo quadrante è stato sostituito, poiché le faccette erano consumate e la struttura in oro mostrava in diversi punti rotture ed erosioni dovute ad usura.". Inoltre, "il dente 44 presentava una frattura alle parete linguale ed il dente 45 aveva un otturazione molto estesa rovinata. Per questa ragione non avevo altra possibilità che di incapsulare i due denti.". Non potendo verificare clinicamente lo stato della dentatura al momento della stesura del preventivo poiché il ricorrente aveva già subito gli interventi in questione, nella valutazione che ha fatto seguito alla visita personale del ricorrente, i periti incaricati dalla resistente hanno considerato la dentatura dell'assicurato sulla base della radiografia 17 agosto 2001 (presente agli atti). A loro giudizio, dalla stessa non risulta che il ponte fosse così mal messo da doverlo sostituire con un ponte in metallo-ceramica. Dalla medesima radiografia non appare neppure che vi era carie secondaria ai bordi, ciò che contrasta con l'affermazione dell'interessato di avere dei denti molto cariati (doc. _). Lo stesso dicasi in particolare per i denti 44 e 45 che, sempre a dire del dr. _____ e dell'assicurato, presentavano distruzioni coronali e carie secondarie tali che l'unica soluzione attuabile era di incapsularli (doc. _). La perizia eseguita dalla Commissione medico-dentale (doc. _) è stata esperita da specialisti del ramo che si sono basati su criteri generalmente applicabili in questo ambito. Essi hanno ponderato inoltre tutti gli usuali parametri e si sono attenuti particolarmente alle Direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali specificate nel menzionato allegato IV (cfr. consid. 2.1.). A tal proposito questo Tribunale evidenzia che, conformemente alle suddette direttive, di fronte a due tipi di terapia si deve prediligere la terapia meno costosa applicabile all'assicurato. In specie esisteva infatti, come proposto dai due periti, la possibilità di intervenire sul ricorrente in maniera meno invasiva a mezzo di un'altra terapia meno costosa (Fr. 2'760.- contro Fr. 9'965.-), attuando delle cure essenzialmente conservative e procedendo inoltre all'eventuale rifacimento delle faccette del ponte superiore come pure all'esecuzione di una corona ceramo-metallica sul dente 44. Tale agire rispecchiava pure il principio che ad una persona beneficiaria di prestazioni complementari sono rimborsate le spese per trattamenti dentari semplici, economici ed adeguati (art. 8 cpv. 1 OMPC). Il referto peritale giunge altresì a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali. Ciò stante, nel caso in esame non vi sono quindi elementi tali da mettere in discussione la correttezza della citata perizia 28 febbraio 2002. Per questi motivi il TCA non ha quindi ragione di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b). 2.5. Gli insorgenti chiedono l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sottoporre la questione alla Commissione Arbitrale _____). Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.C.R., G.P. e F.F., consid. 7a, H 115/00 e H 132/00; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., in precedenza dall'art. 4 vCost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall'esame dei documenti agli atti, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Come evidenziato al consid. 2.4., infatti, la perizia prodotta dalla Commissione medico-dentale definisce in modo chiaro ed inequivocabile, senza sollevare alcun dubbio, lo stato della dentatura dell'assicurato al momento in cui il dr. _____ ha allestito il proprio preventivo. La radiografia scattata quello stesso giorno (17 agosto 2001) ha permesso ai dr. med. dent. _____ e _____ di elaborare un quadro completo della situazione, proponendo una seconda terapia più consona alle circostanze. Una nuova perizia non muterebbe quindi in modo rilevante le basi sulle quali questo TCA si è fondato per formulare il presente giudizio. 2.6. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata, nel senso che al ricorrente va attribuito l'importo di Fr. 3'000.- a titolo di rimborso delle spese per trattamenti dentari. Il ricorso 30 gennaio 2002 è pertanto respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.